

# Condizioni generali di contratto per lavori di montaggio e riparazione della Michael Weing AG (valide per montaggi eseguiti in Italia)

## 1. Ambito di applicazione

1.1. Le seguenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra la Michael Weing AG e il cliente, in tutti i casi in cui da quest'ultimo venga chiesto il montaggio e/o la riparazione, di macchine ed impianti prodotti dalla Michael Weing, con e senza fornitura di parti di ricambio o accessori. L'invalidità di una singola clausola del contratto non influenza in alcun modo la validità delle rimanenti condizioni generali di questo contratto. Qualunque deroga alle presenti condizioni generali deve avvenire per iscritto, da funzionari di Michael Weing capaci di impegnare la società.

1.2. Costituiscono parte integrante delle presenti condizioni di montaggio le "Tariffe di Assistenza", disponibili ed affisse nei locali di Michael Weing AG, che il cliente dichiara di ben conoscere, anche se materialmente non allegate alle presenti condizioni generali.

## 2. Termine di montaggio e montaggio

2.1. La data di inizio del montaggio ed il termine per il completamento dello stesso deve intendersi pattuito solo in modo approssimativo, e non può mai essere considerato essenziale. Il mancato rispetto del termine non potrà mai essere invocato, in nessun caso, per ottenere un risarcimento del danno.

2.2. Qualunque fatto che impedisca l'adempimento del contratto, causato da forza maggiore, caso fortuito ovvero imputabile al cliente o a terzi, esonera la Michael Weing AG, per tutta la sua durata, da ogni impegno assunto, in particolare modo dall'invio e messa a disposizione di tecnici in numero adeguato. Solo a titolo esemplificativo, sono cause di forza maggiore incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, serrate o provvedimenti delle autorità locali. Le maggiori spese dipendenti da ritardi causati dai fatti sopra elencati sono a carico del cliente.

2.3. Il termine di montaggio si intende rispettato se, alla sua scadenza, i lavori di montaggio sono pronti per la verifica, anche nel caso in cui le condizioni particolari prevedano un lavoro di prova.

2.4. Se la prestazione di montaggio si è estinta, ai sensi dell'art. 1256 c.c., per impossibilità sopravvenuta, o sensibilmente aggravata prima del suo collaudo, per fatto non imputabile alla Michael Weing, quest'ultima ha comunque diritto al corrispettivo convenuto, decurtando soltanto i minori costi. Il diritto al corrispettivo resta fermo anche qualora la Michael Weing, o la ditta da essa delegata, non possa dar corso alla prestazione per causa ad essa non imputabile.

2.5. La richiesta di un tecnico deve avvenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori di montaggio.

2.6. Integrative e vincolanti si intendono le avvertenze nel manuale di montaggio e nelle istruzioni per l'uso del singolo modello di macchina.

## 3. Prezzi di montaggio e pagamento

3.1. I lavori di montaggio saranno conteggiati secondo l'impegno in termini di tempo, a meno che non sia stato concordato espressamente un prezzo globale.

3.2. La tariffa convenuta si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e di ogni altra imposta o tributo eventualmente dovuti in relazione all'esecuzione della prestazione.

L'importo dell'IVA e degli altri tributi o imposte, ove dovuti, dovranno essere rimborsati alla Michael Weing, nell'ammontare stabilito dalla legge.

3.3. La fatturazione delle spese di montaggio avverrà, a discrezione della Michael Weing AG, settimanalmente, mensilmente o a lavoro di montaggio completato. Il committente è obbligato, su richiesta della Michael Weing AG, a versare un acconto adeguato al personale addetto ai lavori di montaggio.

3.4. Tutti i tipi di pagamento da parte del Committente devono essere effettuati in Euro.

3.5. Salvo patto contrario, da provarsi per iscritto, le fatture emesse dalla Michael Weing si intendono immediatamente esigibili e senza sconto, da pagare entro 14 giorni dalla data della fattura. Per ogni richiesta di pagamento - fatta eccezione della prima - saranno addebitati al cliente € 5,00 (cinque/00).

Nel caso di ritardo oltre il 15° giorno, saranno applicati gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.

3.6. Eventuali sconto o abbuoni devono risultare da patto per iscritto.

3.7. Cambiali ed assegni saranno registrati a credito solo salvo l'incasso esatto dell'intero ammontare. Spese bancarie, di sconto e qualunque altra spesa connessa all'incasso rimarrà a carico del cliente. La Michael Weing non assume alcuna garanzia per presentazioni e protesti. L'elevazione di protesto contro cambiali proprie del Committente o l'istante mancato rimborso di cambiali a firma di terzi, girate a pagamento, per le quali è stato levato protesto, o comunque il mancato pagamento anche in mancanza di formale protesto, producono la immediata decadenza dal beneficio del termine ed autorizzano la Michael Weing a ritirare tutte le cambiali ancora in circolazione, ed esigere il pagamento immediato.

3.8. Il pagamento si intende effettuato: se in contanti, il giorno in cui le somme giungono alla sede Michael Weing; se effettuato tramite bonifico bancario, alla data di accredito da parte dell'Istituto bancario; se a mezzo assegno, il giorno in cui l'Istituto bancario comunica la disponibilità delle somme. I titoli trasmessi a mezzo del servizio postale pubblico o privato, ovvero a mezzo corriere, viaggiano a rischio e pericolo del Committente.

3.9. Il Committente non è autorizzato a compensare o a ritenere pagamenti, anche nel caso di controcredito certo, liquido ed esigibile, salva espressa autorizzazione da provarsi per iscritto.

3.10. Il versamento della somma con effetto liberatorio deve avvenire solo sul conto indicato nella relativa fattura. I collaboratori o agenti della Michael Weing non sono autorizzati a prendere in consegna qualsiasi forma di pagamento.

## 4. Orario di lavoro e retribuzione

4.1. Il personale che esegue i lavori di montaggio prende atto, quanto più possibile, degli orari lavorativi vigenti nella sede del Committente.

4.2. Il Committente è obbligato ad attestare sul modulo presentato le ore lavorative e le prestazioni di lavoro del personale responsabile del montaggio.

4.3. In caso di lavori di montaggio eseguiti fuori sede, vengono conteggiate anche le ore di viaggio (incluso i tempi di arrivo e partenza) come orario lavorativo. Come orario di lavoro che va conteggiato, si intende anche il periodo d'attesa, o nel caso in cui si tratta di lavori a distanza e fuori sede, anche i tempi necessari per la ricerca d'albergo o per eventuali tempi di registrazione presso le autorità locali, qualora queste ore limitino i termini lavorativi. Nel caso di lavori fuori sede saranno conteggiate le intere ore lavorative giornaliere o almeno le ore settimanali stabilite nel contratto collettivo quadro per impiegati nell'industria metalmeccanica ed elettronica, anche se al personale operante viene impedito, senza alcuna colpa propria, di lavorare il pieno orario di lavoro.

4.4. Per lavoro straordinario e ore lavorative durante giorni festivi e le domeniche saranno conteggiate le tariffe usuali stabilite nel contratto collettivo di lavoro. Il lavoro straordinario sarà eseguito qualora necessario e accordato in precedenza. Il Committente è obbligato a pagare un relativo supplemento per lavori difficoltosi o sporchi o eseguiti in condizioni lavorative particolarmente difficili o pericolose.

## 5. Spese di viaggio

Le spese di viaggio del personale operante (incluso le spese del trasporto e l'assicurazione di trasporto di bagaglio personale ed i costi per chiavi di servizio e attrezzi condotti con sé o spediti) saranno conteggiate in seguito, secondo le spese anticipate dalla Michael Weing.

Le spese di viaggio includono anche i costi tariffari per i viaggi di ritorno a casa intrapresi durante i periodi di montaggio.

5.1. Viaggi in vettura verranno calcolati secondo le tariffe in vigore.

5.2. Le auto a noleggio verranno calcolate secondo fattura.

5.3. In caso di viaggi in ferrovia verrà addebitato il costo del biglietto di prima classe per i tecnici e biglietti di seconda classe per il personale operante rimanente (inclusi i relativi supplementi).

5.4. Costi di volo secondo spese.

## 6. Indennità per lavori fuori zona

In caso di lavori fuori zona sarà conteggiato, per ogni giorno in cui il personale operante è fuorisede (incluso domeniche e giorni festivi), la relativa tariffa in vigore. Qualora sia stato convenuto che il Committente provveda a vitto ed alloggio del personale operante, l'importo dell'indennità per lavori

fuori zona verrà ridotto solo se espressamente pattuito per iscritto. L'indennità per lavori fuori zona sarà conteggiata anche nel caso in cui sussista inabilità del lavoro causato da malattie o incidenti.

## 7. Cooperazione del Committente

7.1. Il Committente è obbligato ad aiutare a proprie spese il personale operante durante i lavori di montaggio.

7.2. Il Committente deve inoltre provvedere alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 494/1996 e della direttiva 92/57/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e delle eventuali altre norme in vigore al momento della esecuzione della prestazione, nonché adottare tutte le cautele necessarie a proteggere le persone e i materiali sul posto di lavoro. Deve inoltre informare il responsabile dei lavori di montaggio su normative di sicurezza speciali in vigore, qualora queste fossero determinanti per il lavoro del personale operante. Il Committente informa anche l'azienda responsabile del montaggio su eventuali violazioni delle norme di sicurezza da parte del personale operante. Nel caso di gravi infrazioni il Committente è autorizzato insieme al direttore di montaggio di vietare l'accesso alla zona di lavoro a coloro che hanno violato le norme.

## 8. Prestazioni d'assistenza tecnica da parte del Committente

8.1. Il Committente è obbligato a prestare assistenza tecnica a proprie spese, particolarmente per:

a) la messa a disposizione di personale ausiliario idoneo e necessario (muratori, falegnami, meccanici o altro personale anche manovali) in numero e per una durata sufficiente; il personale ausiliario è obbligato a rispettare le direttive impartite dal responsabile dei lavori di montaggio. L'azienda responsabile dei lavori di montaggio declina ogni responsabilità per il personale ausiliario. Qualora il personale ausiliario abbia causato un difetto o danno operando secondo le direttive del direttore di montaggio valgono gli articoli 10 e 11.

b) esecuzione di tutti i lavori di scavo, di costruzione, di assestamento e di montaggio delle impalcature incluso anche l'acquisto di tutti i materiali necessari.

c) la messa a disposizione di tutti i dispositivi e utensili pesanti necessari (come ad es. apparecchiature di sollevamento, compressori, fucine da campo) ed anche tutti gli oggetti, attrezzi e materiali necessari (ad es. legni per impalcature, cunei, sostegni, spessori, supporti, cemento, intonaco, materiale da guarnizione, lubrificanti, combustibili, funi e cinghie).

d) la messa a disposizione di impianti di riscaldamento, illuminazione, forza lavorativa, acqua ed i relativi collegamenti ed allacciamenti.

e) la messa a disposizione di vani necessari che siano asciutti e chiudibili per poter conservare gli attrezzi e le chiavi del personale operante.

f) il trasporto delle parti di montaggio sul posto di lavoro, la sicurezza del posto di lavoro e la protezione dei materiali contro agenti dannosi, di qualsiasi tipo, la pulizia del posto di lavoro.

g) la messa a disposizione di vani adeguati per sostarvi, protetti contro furti (con riscaldamento, illuminazione, possibilità di lavarsi, con settore igienico-sanitario) pronto intervento per il personale operante.

h) la messa a disposizione di materiali e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la regolazione della merce consegnata e per l'esecuzione del collaudo previsto dal contratto.

8.2. La prestazione d'assistenza tecnica da parte del Committente deve garantire che il montaggio possa iniziare immediatamente dopo l'arrivo del personale operante, senza ritardi e che possa essere continuato fino al collaudo da parte del Committente. Qualora fossero necessari schemi, manuali o istruzioni particolari da parte dell'azienda responsabile del montaggio, quest'ultima è obbligata a mettere a disposizione in tempo la documentazione necessaria al Committente.

8.3. L'azienda responsabile dei lavori di montaggio è autorizzata, ma non obbligata, previo avviso, ad eseguire le operazioni al posto del Committente e di conteggiarli a quest'ultimo, se il Committente non rispetta i propri obblighi.. Tra l'altro rimangono inalterati i diritti e le pretese legali dell'azienda responsabile dei lavori di montaggio.

## 9. Collaudo e accettazione

9.1. Il Committente è obbligato a verificare la corretta esecuzione dei lavori di montaggio immediatamente al momento in cui ne è stata comunicata l'ultimazione e comunque entro 48 ore da tale comunicazione. La sottoscrizione di verbale di collaudo, anche da parte di personale dipendente del cliente non munito di potere di rappresentanza, purché addetto alla sede ove gli interventi sono stati eseguiti, costituisce piena accettazione dei lavori.

9.2. Nel caso in cui il Committente non provveda alla verifica dei lavori entro 48 ore dalla comunicazione di ultimazione, ovvero il verbale di collaudo non sia sottoscritto da personale del Committente, o sia sottoscritto con riserva, i lavori si intendono collaudati e pienamente accettati ove non vengano sollevate contestazioni nel predetto termine di 48 ore.

9.3. In ogni caso, il Committente decade dal diritto di contestare l'esistenza di vizi o errori di montaggio nel caso in cui gli stessi non vengano denunciati entro otto giorni dal completamento dei lavori.

## 10. Altre responsabilità dell'azienda responsabile dei lavori di montaggio

Se durante il lavoro di montaggio venisse danneggiato un pezzo o una parte di materiale per colpa dell'azienda responsabile del montaggio, quest'ultima ha la possibilità di scegliere se eseguire una riparazione a proprie spese o sostituire il pezzo difettoso con uno nuovo.

## 11. Garanzia - Limitazione di responsabilità

11.1. Se il lavoro di montaggio non risulta essere conforme al contratto o alla regola dell'arte o comunque presenta difetti imputabili alla Michael Weing, quest'ultima è obbligata solo ed esclusivamente ad eliminare il difetto a proprie spese, con esclusione di ogni altra forma di risarcimento per mancata produzione, per danneggiamento di materie prime, e comunque per ogni tipo di danno emergente o per lucro cessante, salvi i casi di dolo o colpa grave.

11.2. Nessun indennizzo o obbligo è dovuto nel caso in cui il difetto risulti irrilevante per gli interessi del Committente o che sia stato causato da una circostanza di cui egli stesso è responsabile. Il Committente non ha il diritto di rifiutare l'adempimento dei lavori, se il difetto riscontrato non è di natura fondamentale e se l'azienda responsabile dei lavori di montaggio ha riconosciuto espressamente il proprio obbligo all'eliminazione del vizio rivendicato.

11.3. La limitazione di responsabilità che precede si applica anche al caso di danneggiamento involontario ad impianti e macchinari del cliente, diversi da quelli oggetto del montaggio, ad opera di personale della Michael Weing.

## 12. Foro competente

12.1 Il foro competente per qualsiasi pretesa relativa al presente contratto è esclusivamente quello di Milano.

12.2 Tuttavia, la Michael Weing si riserva il diritto di convenire in giudizio il Committente anche presso il tribunale competente per la sua sede.

Il Committente

.....

Dichiaro di aver letto attentamente e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 le seguenti clausole:

- 9 Collaudo ed accettazione
- 10 Altre responsabilità
- 11 Garanzia e limitazione di responsabilità
- 12 Foro competente

Il Committente

.....